

DPCM 9 MARZO 2020, NUOVE INDICAZIONI PER LE IMPRESE

- Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 06.00 alle 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
 - Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio.
 - Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
- Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato o comunque idoneo a <u>evitare assembramenti di persone</u>, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, in modo da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza, le strutture dovranno essere chiuse.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie (300mq) e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all' interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, le strutture dovranno essere chiuse.
- La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
- É vietato spostarsi in tutto il Paese, anche da un Comune all'altro, a meno che il viaggio non sia motivato da comprovate esigenze di lavoro, familiari o sanitarie (necessaria un'autocertificazione).
- ① Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei <u>periodi di congedo ordinario e di ferie.</u>
- Restano fermi il <u>divieto</u> di organizzare manifestazioni ed eventi e la sospensione di ogni attività in pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.